

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE
DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012,
N. 135**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del _____ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il _____ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, *di concerto con i Ministri competenti.*

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina la riorganizzazione dello Stato sul territorio ed a tal fine:

- a) individua gli ulteriori compiti e le attribuzioni nelle quali consistono le funzioni di rappresentanza unitaria assegnate al Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con i suoi compiti di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico;
- b) costituisce presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con le funzioni di cui alla lettera a), l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra il cittadino e lo Stato;
- c) stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), anche ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali;
- d) definisce i criteri generali relativi alla individuazione degli ambiti territoriali per i quali, in presenza delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ritenuta necessaria, con provvedimento motivato, l'istituzione di specifici presidi governativi, definendone il livello dirigenziale di titolarità, le funzioni e l'organizzazione interna;
- e) determina, negli ambiti territoriali individuati ai sensi della precedente lettera d), l'assetto organizzativo e funzionale delle ulteriori articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, la cui presenza è ritenuta necessaria per la tutela delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- f) disciplina le modalità e gli strumenti per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici, individuando, per ciascuna di dette funzioni, l'ufficio che ne assicura lo svolgimento in maniera unitaria e ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

Art. 2

(Funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato)

1. Le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, esercitate dal Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, sono dirette ad assicurare, anche mediante l'esercizio delle attribuzioni e dei compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, la fruizione effettiva dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche dello Stato, secondo parametri di efficacia ed efficienza ed in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed operativa delle singole strutture amministrative periferiche interessate. A tal fine trovano applicazione i criteri qualitativi di cui all'articolo 6, comma 2 del predetto decreto.

2. Il Prefetto, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio:

- a) convoca e presiede la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
- b) coordina l'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio, avvalendosi anche degli strumenti di pianificazione di cui al successivo articolo 4, al fine di promuovere l'unitarietà del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Anche a tale scopo è preventivamente informato dagli uffici periferici delle amministrazioni statali in ordine ad ogni iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio;
- c) monitora l'attuazione di disposizioni normative statali riferite, in particolare, alla semplificazione amministrativa, al contenimento della spesa pubblica e al miglioramento organizzativo, anche ai fini dell'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione;
- d) monitora i programmi ed i progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali e ne verifica l'attuazione sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni regionali e di governo locale eventualmente interessate;
- e) promuove programmi e progetti finalizzati a rimuovere le diseguglianze e gli squilibri territoriali;
- f) è garante della trasparenza dell'azione amministrativa dello Stato a tutela dell'effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini;
- g) promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. Il Prefetto promuove la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Promuove, altresì, la coesione sociale anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.

Art. 3

(Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato)

1. Al fine di assicurare le funzioni di rappresentanza unitaria di cui all'articolo 2, è costituito, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, di seguito denominato "*Ufficio unico di garanzia*".
2. L'Ufficio unico di garanzia opera al servizio della comunità e supporta il Prefetto nell'attività di informazione e monitoraggio dell'azione amministrativa statale in ambito provinciale. A tal fine:
 - a) promuove misure amministrative dirette al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali;
 - b) propone l'adozione di ogni opportuna iniziativa atta a rimuovere le cause delle eventuali criticità riscontrate, individuando anche gli interventi ritenuti adeguati e idonei;
 - c) coadiuva il Prefetto nell'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi di superamento delle criticità e a questo scopo mantiene il costante raccordo con gli altri uffici incaricati dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di cui all'articolo ... ;
 - d) esegue il monitoraggio dell'attuazione del piano coordinamentale dei servizi di cui all'articolo 4, nonché delle determinazioni assunte dal Prefetto ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i responsabili degli uffici periferici delle altre amministrazioni dello Stato cooperano con il Prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia, inviando periodici rapporti sugli obiettivi di propria competenza contenuti nel Piano coordinamentale dei servizi, anche informandolo delle eventuali situazioni di criticità riscontrate che non siano superabili in maniera autonoma.
4. L'Ufficio unico di garanzia, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, rileva la sussistenza di eventuali criticità amministrative riguardanti l'efficienza, l'efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati dagli enti territoriali allorché ne venga compromessa la garanzia dei diritti civili e sociali dei cittadini.
5. Presso il sito istituzionale di ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è predisposta un'apposita sezione dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

CAPO II

Coordinamento amministrativo del Prefetto

Art. 4

(Piano coordinamentale dei servizi)

1. Il Prefetto assicura il coordinamento in ambito provinciale o regionale degli uffici periferici delle amministrazioni statali, secondo il criterio della collegialità e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.
2. Ai fini del comma 1, la Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, definisce, a composizione esclusivamente statale, le linee di intervento per l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa svolta dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche verificando l'adeguatezza delle singole pianificazioni settoriali, in coerenza con le programmazioni delle amministrazioni centrali interessate.
3. La Conferenza permanente approva, in esito all'attività di cui al comma 2, un Piano coordinamentale dei servizi che individua, secondo le linee di intervento di cui allo stesso comma 2, gli obiettivi di ottimizzazione dei servizi, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione ed in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
4. Il Piano coordinamentale dei servizi è trasmesso al Prefetto del capoluogo di regione e alle amministrazioni centrali per l'adozione di interventi sussidiari idonei a rimuovere le eventuali criticità non superabili in maniera autonoma dal sistema amministrativo statale in ambito provinciale o regionale.
5. Ai fini dell'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa statale in ambito regionale, il Prefetto del capoluogo di regione assicura, con i Prefetti delle altre province, il raccordo delle singole pianificazioni provinciali dei servizi.
6. L'attuazione del Piano coordinamentale dei servizi è coordinata e vigilata dal Prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia.

Art. 5

(Comitato esecutivo della Conferenza permanente)

1. E' istituito, nell'ambito della Conferenza permanente regionale o provinciale, un Comitato esecutivo che opera, con funzioni ausiliarie e consultive del Prefetto, per le finalità e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio di competenza statale, anche al di fuori dei casi di segnalazione di utenti o consumatori, il Prefetto convoca e presiede il Comitato esecutivo, cui partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate di volta in volta alla individuazione ed attuazione delle misure necessarie al superamento delle criticità riscontrate, anche di carattere sussidiario. Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate senza l'osservanza di particolari formalità o di termini per assicurare la massima tempestività degli interventi.
3. All'esito delle riunioni del Comitato esecutivo, il Prefetto assume le determinazioni organizzative necessarie, invitando gli uffici interessati a provvedere in conformità entro un termine congruo.
4. In caso di persistente inerzia, il Prefetto interviene in via sostitutiva. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

Art. 6

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei ministri indica ulteriori obiettivi per la coordinata attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio, anche sulla base degli elementi informativi e valutativi contenuti nella relazione di cui al comma 2.
2. Il Prefetto del capoluogo di regione trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri una sintetica relazione indicando gli obiettivi conseguiti con l'attuazione dei piani coordinamenti provinciali, le misure e gli interventi sussidiari attivati dai Prefetti, nonché gli interventi in via sostitutiva di cui all'articolo 5.

CAPO III
Ambiti territoriali e Presidi

Art. 7
(Definizione degli ambiti territoriali)

1. La circoscrizione provinciale è l'ambito territoriale di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, anche in esito al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al comma 1 è adeguato a quello delle città metropolitane, istituite ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 8
(Istituzione dei Presidi)

1. Ai fini della istituzione dei presidi di cui all'articolo 10, comma 2 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le eccezionali esigenze ivi previste sono di norma correlate alla sussistenza di dati e indicatori riguardanti:
 - a) l'andamento della criminalità comune ed organizzata, con particolare riguardo a fenomenologie delittuose tali da incidere sulle condizioni di legalità e sicurezza del territorio, valutate anche con riferimento all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero all'avvio del relativo procedimento;
 - b) la sussistenza di livelli di rischio derivanti da condizioni di particolare vulnerabilità dell'ambiente e del territorio, tali da esporre a grave pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, valutate anche in relazione all'efficacia e alla tempestività delle forme di soccorso e di prima assistenza;
 - c) la presenza di situazioni di particolare squilibrio o di disagio economico e sociale, caratterizzate dalla carenza o insufficienza dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tali da comprometterne la garanzia di effettiva fruizione.
2. L'istituzione dei presidi di cui al comma 1 è disposta in relazione a specifici ambiti territoriali per la cui individuazione si tiene altresì conto, a fini di omogeneità, delle risorse del territorio, del livello delle dotazioni infrastrutturali, nonché della qualità del tessuto produttivo.

3. Negli specifici ambiti territoriali di cui al comma 2 è istituito un presidio governativo, di seguito denominato "presidio", cui è preposto un prefetto. Tale presidio è coadiuvato da articolazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con provvedimento motivato di cui al comma 4 possono altresì essere individuate ulteriori articolazioni periferiche dell'amministrazione dello Stato, la cui presenza a supporto del presidio è ritenuta indispensabile per il soddisfacimento delle finalità istituzionali previste dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, si provvede alla definizione dell'ambito territoriale e all'istituzione del presidio e delle articolazioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è stato stabilito il termine entro il quale si procede a verificare la permanenza delle eccezionali esigenze di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede altresì all'individuazione del comune in cui hanno sede il presidio e le articolazioni di cui al comma 3, tenuto conto del principio di contenimento della spesa pubblica e delle esigenze di utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.

6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione dei presidi e delle articolazioni di cui al comma 3 sono assicurati dai risparmi di spesa prodotti dalla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio conseguente al riordino di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto titolare del presidio)

1. Il Prefetto titolare del presidio esercita, nello specifico ambito di competenza territoriale, funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa civile. A tal fine, con riguardo allo stesso ambito territoriale, è autorità di pubblica sicurezza, è titolare dei poteri di direzione unitaria e di coordinamento di cui all'articolo 14, commi 2, lettera b) e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed è legittimato ad adottare tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli contingibili ed urgenti, previsti dalla normativa vigente.

2. Il Prefetto titolare del presidio è coadiuvato da un comitato territoriale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con funzioni consultive, composto dai responsabili delle articolazioni periferiche delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 3, e a cui partecipano i sindaci dei comuni compresi nello specifico ambito territoriale, quando siano interessati alle questioni da trattare. Alle riunioni del comitato territoriale possono partecipare, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno, componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Ai fini del funzionamento del comitato territoriale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Il Prefetto titolare del presidio è membro di diritto del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la definizione delle pianificazioni concernenti le attività di controllo del territorio, della cui coordinata attuazione è responsabile esclusivo nello specifico ambito territoriale.
4. Nei confronti delle amministrazioni locali che insistono nello specifico ambito territoriale, il Prefetto titolare del presidio esercita i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso prefetto sono inoltre preventivamente comunicate le ordinanze adottate dai sindaci dei comuni che insistono nello specifico ambito territoriale, quali ufficiali di Governo, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. A tal fine il Prefetto titolare del presidio esercita, nei limiti dello specifico ambito territoriale, le attribuzioni di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo.
5. Il Prefetto titolare del presidio decide i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di cui all'articolo 10, adottati dal responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato nello specifico ambito territoriale.
6. Il Prefetto titolare del presidio, per assicurare i servizi di emergenza, si avvale degli enti e delle istituzioni tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che insistono nello specifico ambito territoriale.
7. Il Prefetto titolare del presidio è altresì organo di mediazione e di composizione dei conflitti, adotta iniziative per la prevenzione e la mitigazione delle tensioni sociali, assicura la leale collaborazione interistituzionale per la promozione delle misure amministrative dirette al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali. Restano ferme in capo al Prefetto della provincia le attribuzioni in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto titolare del presidio assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il Prefetto della provincia e con il Prefetto del capoluogo di regione.

Art. 10

(Articolazione presidiaria della Polizia di Stato)

1. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, è autorità locale di pubblica sicurezza nell'ambito del comune in cui ha sede la stessa articolazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, limitatamente allo specifico ambito territoriale, è autorità di pubblica sicurezza ai fini:

a) dell'attuazione dei provvedimenti adottati dal Prefetto del presidio a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assicurando le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) dell'esercizio delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione di competenza del questore, previste dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) della ricezione del preavviso di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

d) dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 100 del predetto regio decreto n. 773 del 1931;

e) dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il responsabile dell'articolazione periferica della Polizia di Stato di cui all'articolo 8, comma 3, assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il questore della provincia.

N.B.: Sull'articolo 10 sono ancora in corso approfondimenti e riflessioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza che dovrà sottoporre il testo al Capo della Polizia.

Art. 11

(Articolazione presidiaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Il responsabile dell'articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 3, svolge le funzioni inerenti i compiti istituzionali

attribuiti allo stesso Corpo in materia di protezione civile, di difesa civile e di soccorso pubblico, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento tecnico-operativo delle relative strutture periferiche che insistono nello specifico ambito territoriale.

2. Per le attività di prevenzione incendi, nonché ai fini dell'armonico esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il responsabile dell'articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 3, assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il comandante provinciale.

N.B.: Le successive disposizioni costituiscono una mera traccia, in attesa degli approfondimenti ulteriori da svolgere, in particolare, con il MEF per gli aspetti soprattutto relativi alla "mappatura" degli uffici periferici statali e di carattere finanziario.

CAPO IV

Servizi comuni per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali

Art. 12

(Servizi comuni)

1. Sono istituiti, per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali, servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di seguito indicate:

- a) gestione del personale;
- b) controllo di gestione;
- c) economato;
- d) gestione dei servizi informativi automatizzati;
- e) gestione dei contratti.

2. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni sono esercitate da un unico ufficio, come individuato nell'allegata tabella. Ogni ufficio assume la responsabilità diretta ed esclusiva dell'espletamento della funzione assegnata.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione è istituita una Cabina di regia la cui composizione (*) e il cui funzionamento sono stabiliti con apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento. La Cabina di regia, sulla base dei Piani regionali adottati dalle Conferenze permanenti regionali secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi commi 4 e 5 definisce il complessivo quadro esigenziale connesso all'istituzione dei servizi comuni e propone alle amministrazioni centrali gli interventi da adottare anche relativamente all'assegnazione e alla riallocazione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2 lettera e), punto 1) e 2) del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135. Trasmette ai Prefetti competenti le determinazioni assunte per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni di cui al comma 1.

4. In fase di prima attuazione e comunque entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, cui partecipano i titolari di tutti gli uffici periferici dello Stato, predispone un "Piano provinciale per l'attuazione dei servizi comuni". Il piano effettua, alla dal ..X..., la ricognizione delle risorse umane, logistiche e strumentali, degli uffici delle amministrazioni periferiche che svolgono le funzioni da destinare all'esercizio unitario di cui al comma 1. Indica altresì i beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa pubblica complessivamente sostenuta per l'esercizio delle medesime funzioni. Il Piano è comunicato tempestivamente al Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di Regione che, in sede di Conferenza regionale Permanente, alla quale partecipano anche i Prefetti delle altre province della regione, predispone il "Piano regionale per l'attuazione dei servizi comuni" secondo le modalità di cui al presente comma. Il Piano regionale è trasmesso alla Cabina di regia per gli adempimenti di cui comma 3.

5. Il Prefetto del capoluogo di regione assicura con i Prefetti delle province la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali in conformità alle determinazioni espresse dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3. A tal fine i Prefetti si avvalgono anche dell'Ufficio unico di garanzia di cui all'articolo 3.

6 L'attività degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni è costantemente monitorata dal Prefetto anche al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell'azione amministrativa dello Stato sul territorio.

7. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, oltre agli uffici indicati dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012 n.135, gli uffici periferici dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa.

8 Rimane attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle ragioneria dello Stato.

*Articolo 13
(Risorse)*

1. Le somme già impegnate per le spese di funzionamento degli uffici delle amministrazioni periferiche che svolgono le funzioni logistiche e strumentali da destinare all'esercizio unitario di cui all'articolo 9, confluiscono in un unico fondo della cui gestione è responsabile..... Tali somme sono gestite e rendicontate unitariamente attribuendo a ciascun ufficio unico individuato per l'esercizio della singola funzione, la rispettiva quota parte.